

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IUC
(Art. 1, c. 639 e seguenti, della L. 147/2013 e ss. mod. ed integr.)

*(approvato con deliberazione C. C. n.78 del 10/09/2014 e modificato con delibera
C. C. n.75 del 02 /07/2015 – testo coordinato)*

INDICE

PARTE PRIMA – IMU

Titolo I – Disposizioni generali e presupposto d'imposta

- Art. 1: Oggetto
- Art. 2: Presupposto dell'imposta
- Art. 3: Esenzioni ed agevolazioni
- Art. 4: Base imponibile
- Art. 5: Determinazione delle aliquote dell'imposta
- Art. 6: Soggetti attivi
- Art. 7: Soggetti passivi
- Art. 8: Unità immobiliare adibita d abitazione principale
- Art. 9 Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Titolo II- Versamenti e dichiarazioni

- Art. 10: Versamenti
- Art. 11: Dichiarazioni
- Art. 12: Accertamento dell'imposta
- Art. 13: Riscossione coattiva
- Art. 14: Rimborsi

Titolo III- Sanzioni

- Art. 15: Sanzioni ed interessi
- Art. 16: Contenzioso
- Art. 17: Funzionario Responsabile
- Art. 18: Rinvio

PARTE SECONDA - TARI

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 19 Oggetto dell'imposta
- Art. 20 Articolazione del tributo
- Art. 21 Soggetto attivo
- Art. 22 Soggetti passivi

TITOLO II – Presupposto

- Art. 23 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 24 Decorrenza dell'obbligazione tributaria
- Art. 25 Determinazione della base imponibile.
- Art. 26 Locali ed aree scoperte soggette al tributo.
- Art. 27 Locali ed aree scoperte non soggette al tributo
- Art. 28 Produzione di rifiuti speciali non assimilati
- Art. 29 Istituzioni scolastiche statali

TITOLO III – Tariffe

- Art. 30 Costo di gestione
- Art. 31 Determinazione della tariffa
- Art. 32 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 33 Utenze domestiche – Determinazione dei coefficienti
- Art. 34 Utenze domestiche – Numero di occupanti
- Art. 35 Utenze domestiche – Pertinenze
- Art. 36 Utenze non domestiche - Classificazione categorie omogenee
- Art. 37 Tributo giornaliero per occupazione su aree pubbliche
- Art. 38 Tributo Provinciale

TITOLO IV – Riduzioni ed agevolazioni

- Art. 39 Riduzioni per le utenze domestiche

- Art. 40 Riduzioni per le utenze non domestiche -Strutture Ricettive
- Art. 41 Riduzioni per utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 42 Riduzioni per il recupero
- Art. 43 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 44 Agevolazioni
- Art. 45 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – Dichiarazione, accertamento e riscossione

- Art. 46 Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione
- Art. 47 Funzionario responsabile
- Art. 48 Verifiche ed accertamenti
- Art. 49 Sanzioni
- Art. 50 Riscossione
- Art. 51 Interessi
- Art. 52 Rimborsi
- Art. 53 Somme di modesto ammontare
- Art. 54 Contenzioso

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

- Art. 55 Disposizioni transitorie
- Art. 56 Disposizioni transitorie per periodo 2014-2016

ALLEGATI

Allegato A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

PARTE TERZA – TASI

Titolo I- Disposizioni Generali e presupposti

- Art. 57 - Oggetto
- Art. 58 - Soggetto attivo
- Art. 59 – Presupposto impositivo
- Art. 60 –Soggetti passivi
- Art. 61 – Base imponibile

Titolo II – Aliquote, detrazioni e riduzioni

- Art. 62 - Esenzioni
- Art. 63 - Aliquote
- Art. 64 – Detrazione per abitazione principale

Titolo III – Dichiarazione e sanzioni

- Art. 65 – Dichiarazione
- Art. 66 – Versamenti
- Art. 67 – Rimborsi e compensazione
- Art. 68 – Attività di controllo e sanzioni
- Art. 69– Riscossione coattiva

PARTE QUARTA – Disposizioni comuni al regolamento IUC

- Art. 70 – Clausola di adeguamento
- Art. 71 - Entrata in vigore

PARTE PRIMA - IMU

Titolo I – Disposizioni generali e presupposto d'imposta

-ART. 1

OGGETTO

1. La parte prima del presente regolamento disciplina l'applicazione **dell'imposta municipale propria** base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, e ss. mod. ed integr. e della L. 147/2013 art. 1 c. 639 e seguenti, che ne dispongono l'applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale.

Il Regolamento viene adottato allo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

-ART. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 504/1992. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1, s' intende:

- a) per fabbricato** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per area fabbricabile** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- c) per terreno agricolo** il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- d) per abitazione principale** l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 'abitazione principale si intendono **esclusivamente** classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- e) per fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola** i fabbricati di cui all'articolo 9, c. 3-bis, del D. L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994. Si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.

-ART. 3

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta al 50% nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico

sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno accordate limitatamente a quelle unità immobiliari in possesso delle caratteristiche di cui al precedente capoverso.

2. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dal Comune, su richiesta del proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento e previo pagamento dei diritti d'istruttoria, da quantificarsi con separato atto, ovvero può essere dimostrata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da presentare all'Ente (unità operativa tributi) entro il termine perentorio del 15.06 dell'anno per il quale si vuole riconosciuto il diritto alla riduzione, sulle quali dichiarazioni verranno esercitati i controlli di rito da parte del settore urbanistica. In alternativa alla procedura indicata nel presente comma è possibile certificare lo stato di inagibilità o inabilità attraverso la presentazione, entro il 15/06 dell'anno per cui si vuole usufruire dell'agevolazione, di apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato, su iniziativa del contribuente. Nel caso in cui lo stato d'inagibilità od inabitabilità perduri anche per gli anni successivi, non necessita ulteriore istanza, fermo restando l'obbligo per il contribuente di comunicare il mutamento delle condizioni che hanno determinato il diritto alla riduzione, pena l'applicazione delle sanzioni e degli interessi di legge, oltre all'imposta dovuta..

3. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, c. 8, D. Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, c. 1, **lettere b), c), d), e), f), h), ed i)** decreto legislativo n. 504/1992, come di seguito riportate:

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27/05/1929, n.810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27/12/1977, n. 984;

i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, c. 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 917/1986 e succ. mod. ed integr., e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lett. a), della L. 222/1985.

5. A decorrere dall'01.01.2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo [articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011](#).

--ART. 4

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dei c. 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, convertito con modificazioni con la

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,

rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, c. 48, della L. 662/1996, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione).

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozzi e botteghe).

3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'[articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662](#), un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'[articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#), e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

4. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/3 ed F/4 e cioè in corso di costruzione o definizione, la base imponibile è calcolata secondo le regole delle aree fabbricabili di cui al successivo art. 9, fino alla data del cosiddetto "fine lavori" o comunque di effettivo utilizzo dell'immobile.

5. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, c. 3, del decreto del Ministro delle Finanze 02.01.1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. A decorrere dall'anno 2014, non è comunque dovuta l'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo [articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011](#)

6. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al c. 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/1992, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del D. Lgs. 504/1992.

7. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

8. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base all'art. 9 del presente regolamento.

-ART. 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale, secondo le misure previste per legge e che qui di seguito si indicano:

- aliquota base: 0,76%, con possibilità di aumento/riduzione sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota abitazione principale e pertinenze: 0,4% con possibilità di aumento/riduzione sino a 0,2 punti percentuali, fermo restando quanto detto all'art. 8;
- possibilità di riduzione dell'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del D. P. R. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

2. Ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s'intendono prorogate di anno in anno.

2-bis. Con la deliberazione di cui all'art. 6, c. 1, D. Lgs n. 504/1992 può altresì essere fissata un'aliquota agevolata dell' IMU per abitazione principale (cat. A/1, A/8, A/9) in favore dei soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. I soggetti che intendano avvalersi di tale agevolazione hanno l'obbligo di effettuare comunque la dichiarazione di cui al successivo art. 11, allegando ogni documentazione atta a comprovare l'avvenuta regolare installazione nonché la messa a regime di detti impianti per la produzione di energie rinnovabili.

-ART. 6

SOGGETTI ATTIVI

I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato esclusivamente per la quota d' imposta riferita agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. [13](#) del D. L. 201/2011; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio

-ART. 7

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il

contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

-ART. 8

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore, compreso il titolare di diritto di abitazione ai sensi dell'art. 540 comma 2 del Codice Civile, dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** soggetto passivo e **classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** portati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#)».

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno secondo le rispettive quote di proprietà o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ed in quest'ultimo caso tenuto conto della dichiarazione ai fini IMU da presentarsi da parte del contribuente.

5. l'imposta propria non si applica:

a) possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e le detrazioni previste;

b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal [decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139](#), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

6. Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare, ad eccezione di quelle classificate in cat. A/1, A/8, A/9, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata nonché l'unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, sempre a condizione che non risulti locata;

b) le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che dimorino e risiedano anagraficamente nel predetto immobile e che lo utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ai fini della fruizione della predetta agevolazione, l'ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo, riferito all'annualità d'imposta precedente a quella per la quale si vuole usufruire dell'agevolazione, non deve superare la soglia di € 12.000,00; il predetto ISEE, non dovrà prevedere, ai fini del relativo calcolo, la presenza del soggetto comodatario. In tali casi, è fatto obbligo al contribuente interessato di presentare apposita istanza al Comune, entro il termine perentorio del 31.10 di ogni anno, corredata dall'ISEE e da copia del contratto di comodato, termine oltre il quale non verranno più prese in considerazione eventuali istanze pervenute. Coloro i quali avevano già presentato il contratto di comodato ai fini della fruizione dell'agevolazione, sono esentati dalla presentazione di ulteriore copia dello stesso, fermo restando la presentazione dell'ISEE e di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il perdurare degli effetti del contratto de-quo e delle condizioni previste nel regolamento imu per l'usufruzione dell'agevolazione”;

7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere indicate nella dichiarazione IMU, qualora tali informazioni non siano già in possesso dell'Ente impositore sulla base di quanto già dichiarato dal contribuente ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

-ART. 9

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili di cui all'art. 2 , c. 1, lett. b) del presente regolamento, fini della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato per zone omogenee dalla Giunta Comunale, sulla base dei criteri di seguito indicati, non si darà luogo ad attività accertativa.

2. Il valore dell'area edificabile potrà essere ridotto rispetto ai valori fissati, secondo la seguente casistica, previa documentata dimostrazione di elementi oggettivi che incidono negativamente sul valore dell'area.

- Aree sottoposte a vincoli temporanei che ne impediscano l'effettiva possibilità edificatoria: in questi casi l'abbattimento sarà del 100% per l'intero periodo d'imposizione del vincolo;
- Aree Pertinenziali di Fabbricati: le aree costituenti pertinenza di fabbricato non sono tassabili autonomamente, detto carattere pertinenziale è accertato dall'atto del rilascio della Concessione Edilizia e può riguardare, come massima estensione, le aree asservite a favore dei fabbricati edificati risultanti dal vincolo urbanistico imposto; in mancanza di atto di vincolo urbanistico (per i fabbricati realizzati antecedentemente all'obbligo di tale adempimento), per accertare il carattere pertinenziale delle aree poste a servizio di fabbricati già esistenti, si fa riferimento alle risultanze catastali. Nei casi in cui il lotto catastale individua una quantità di terreno maggiore, per potenziale edilizio, rispetto al volume del fabbricato, si considera pertinenza del fabbricato la superficie necessaria alla realizzazione del volume del fabbricato stesso, mentre sulla superficie di terreno in eccesso si applica l'imposta I.M.U. per le aree fabbricabili sulla base dei valori per le Zone Territoriali Omogenee di riferimento, fermo restando che nei casi in cui venga dimostrata l'impossibilità di utilizzo del volume in eccesso, si ha diritto alle riduzioni di cui ai successivi commi;
- per le aree la cui edificazione risulta compromessa per mancato rispetto delle distanze da altri fabbricati o strade, il valore verrà ridotto del 50%;
- per le aree edificabili, la cui edificazione è soggetta a lottizzazione, che per superficie non rispettano i parametri urbanistici minimi previsti dal Piano Regolatore Generale (cosiddetto lotto minimo), verrà applicata la riduzione del 30% del valore a mq. dell'area de-quo e per come segue:
 - a) **Zona C3.1** (lotto minimo mq. 5.000,00 da intendersi quale insieme delle particelle della stessa

ditta insistenti nella stessa zona omogenea territoriale);

b) Zona C3.3 (lotto minimo mq. 10.000,00 da intendersi quale insieme delle particelle della stessa ditta insistenti nella stessa zona omogenea territoriale);

c) Zona D.1 e Zona D.1.1 (mq. 6.000,00 intendersi quale insieme delle particelle della stessa ditta insistenti nella stessa zona omogenea territoriale).

3. Ogni anno, prima della scadenza del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione, la Giunta Comunale può stabilire i valori venali delle aree fabbricabili distinti per zone omogenee ai fini dell'accertamento. In caso di mancata approvazione negli anni successivi, i valori di riferimento sono quelli già determinati per l'anno/anni precedente/i. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento e salvo modifiche, i valori sono quelli già deliberati ai fini imu.

4. Ai fini di un proficuo rapporto di collaborazione tra i contribuenti e l'Ente Comune, ciascun contribuente proprietario di aree fabbricabili comunica all'Unità Organizzativa Tributi il valore venale minimo di un'area fabbricabile, utilizzando apposito modello predisposto dall'Ente e disponibile sul sito internet istituzionale dello stesso. In caso di più comproprietari, la comunicazione potrà essere presentata anche da uno solo degli essi, ma deve indicare le percentuali di possesso e il codice fiscale degli altri, i quali devono apporre la loro firma.

5. La comunicazione deve essere presentata, di norma, entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'IMU relativa all'anno di riferimento dell'imposizione. Potrà comunque essere presentata successivamente, fermo restando l'esercizio del potere di accertamento dell'Ente ai sensi delle disposizioni in materia.

Titolo II- Versamenti e dichiarazioni

-ART. 10

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria.

2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purchè persona fisica anche per conto degli altri. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza. Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'[articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01.01.2014.

4. Nel caso di avvisi di accertamento emessi per omessa e/o infedele dichiarazione, il cui importo complessivo sia non superiore ad € 2.500,00, i contribuenti potranno godere, su richiesta, della rateizzazione in max mesi sei (con tre rate bimestrali); quelli d'importo superiore ad € 2.500,00 e fino ad € 10.000,00 potranno essere rateizzati in un periodo massimo di dodici mesi (con n. 4 rate trimestrali); per importi superiori ad € 10.000,00 la rateizzazione è ammessa in massimo diciotto mesi (n. 6 rate trimestrali). Per importi fino ad € 300,00 non può essere comunque concessa alcuna

rateizzazione. In ogni caso sono dovuti gli interessi al saggio legale e si decade dal beneficio della rateizzazione concessa nel caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate, con consequenziale diritto alla riscossione in unica soluzione. Per accedere alla rateizzazione per importi superiori ad € 10.000,00, è necessario che il contribuente presenti idonea polizza assicurativa di durata non inferiore alla rateizzazione concessa (e con scadenza ai tre mesi successivi alla rateizzazione massima concessa).

5. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il versamento dell'imposta potrà anche essere effettuato tramite bollettino di c/c/p secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

7. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale od inferiore ad € 12,00. Tale importo s'intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

-ART. 11

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, entro il 30.06 dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, tramite apposito modello ministeriale e nei casi previsti dal relativo decreto di approvazione. I contribuenti che hanno già assolto all'obbligo in materia ICI, non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione per gli immobili già dichiarati. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al c. 1.

-ART. 12

ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. La Giunta Comunale può determinare annualmente le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Unità Operativa Tributi, individua gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'art. 11, c. 3, del D. Lgs. 504/1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e/o documenti ovvero inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti. Ai sensi del D. P. R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data altresì la possibilità al Funzionario Responsabile del Tributo di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con l'indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Per l'omessa presentazione della dichiarazione imu, si applica la sanzione amm/va dal cento al

duecento per cento del tributo, con un minimo di € 51,00, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 504/1992. In caso di dichiarazione infedele, si applica la sanzione amm/va dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta mentre se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amm/va da € 51,00 ad € 258,00.

5. Le sanzioni per omessa ed infedele dichiarazione sono ridotte alla misura di cui agli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 1997 n. 472 se entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

6. In caso di omesso od insufficiente versamento dell'imposta (sia in acconto che a saldo) alle scadenze di legge, il contribuente è soggetto a sanzione amm/va pari al trenta per cento di ogni importo non versato, oltre agli interessi nella misura pari al tasso d'interesse legale tempo per tempo vigente, maggiorato di tre punti percentuali, fermo restando quanto previsto in ordine all'istituto del ravvedimento operoso.

7. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati od avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate ed irrogate le sanzioni amm/ve tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997.

8. Una quota non inferiore al 2% del maggior gettito incassato e derivante dall'attività di accertamento, è altresì destinata al potenziamento delle attrezzature dell'unità operativa tributi.

9. Nsi procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi del c. 10, art. 3, del D. L. 2 marzo 2012 n.16.

10. La disposizione di cui al comma 9 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai sensi dell'art. 3, c. 11, del D. L. 02.03.2012 n. 16.

-ART. 13

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante una delle seguenti modalità:

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 ;

b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo.

2. Ai fini di cui al comma 1 lett. a), il Funzionario responsabile della gestione del tributo deve formare e rendere esecutivo il ruolo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 14

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Non si dà luogo al rimborso di importi d'imposta uguali o inferiori ad € 12,00 per singola annualità d'imposta.

Titolo III- Sanzioni

ARTICOLO 15

SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni delle seguenti norme:

- a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.;
- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.;
- c) Articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

-ART. 16

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformita' con quanto previsto dall'articolo 9, c. 4, 6 e 7, del D. Lgs. 23/2011.

-ART. 17

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con provvedimento del Sindaco è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

-ART. 18

RINVIO

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dagli articoli precedenti, si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 nonché alla Legge 212/2000 cosiddetto "Statuto dei diritti del contribuente".

PARTE SECONDA - TARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

-ART. 19 - OGGETTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente articolo istituisce e disciplina la TARI - tassa sui rifiuti solidi urbani- prevista dall'articolo 1, c. 639 e seguenti, della L. 147/2013, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della predetta legge.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il tributo è corrisposto ad integrale coperture dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, quantificati annualmente nel Piano Finanziario.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. Il Comune di Castellammare del Golfo nel riconoscere e perseguire il principio di equità da attuare nelle politiche tributarie, con il presente regolamento intende promuovere un rapporto di collaborazione con i cittadini/utenti ed al tempo stesso perseguire l'obiettivo, nel medio/lungo periodo, di arrivare ad una riduzione progressiva del tributo. Tale obiettivo dovrà essere perseguito mediante l'incremento della base imponibile attraverso la lotta al fenomeno dell'evasione e dell'elusione, unitamente alla riduzione e/o ottimizzazione dei costi del servizio attraverso l'incremento della percentuale di rifiuto differenziato e la riduzione dei costi di smaltimento e/o conferimento, cercando al tempo stesso di migliorare la qualità e l'efficienza del servizio.

-ART. 20 - ARTICOLAZIONE DEL TRIBUTO

1. Ai fini dell'applicazione del tributo le utenze sono suddivise in:
 -   - Domestiche
 - Non domestiche

-ART. 21 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo, fermo restando il divieto di doppia imposizione.

-ART. 22- SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 23, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
2. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c. c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai possessori o conduttori delle medesime.
4. Non è soggetto passivo d'imposta, per gli immobili di sua proprietà ed insistenti nel suo territorio, il Comune. L'importo figurativo, corrispondente alla tassa, verrà defalcato dal costo del servizio.

TITIOLO II - PRESUPPOSTO

-ART. 23 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a. *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d. *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva. A titolo meramente esemplificativo s'indicano i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice della conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

-ART. 24 - DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno di inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione ai sensi e nei termini di cui al successivo articolo 46.
3. In caso di dichiarazione di cessazione presentata oltre i termini previsti dal presente regolamento, il tributo è dovuto secondo le modalità di cui all'art. 46, c. 8.

-ART. 25 - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. 147/2013, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; la superficie è misurata al filo interno dei muri, al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali con esclusione di quella parte con altezza inferiore od uguale a m. 1,50, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensore, locali contatori ecc.. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2.UTENZE NON DOMESTICHE

- a. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 30 mq. per colonnina di erogazione.
- b. Per i pontili e le strutture galleggianti adibite all'ormeggio di imbarcazioni da diporto, noleggio, diving, ecc., la base imponibile (superficie) per l'applicazione del tributo è determinata dalla sommatoria dell'area a terra più la superficie calpestabile delle strutture fisse o galleggianti con l'aggiunta di 1 metro quadrato per ogni metro lineare di pontile adibito all'ormeggio. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato. La planimetria con il lay-out delle superfici e la tabella con il calcolo delle superfici dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno a cui fa riferimento il tributo, fermo restando che per l'anno di approvazione del presente regolamento il termine per la presentazione dei documenti (lay-out, ecc.) è fissato al 31 ottobre. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra la superficie di riferimento sarà quella derivante dall'atto di concessione demaniale.
- c. Per i parcheggi all'aperto, la superficie imponibile sarà quella relativa alle aree strettamente utilizzate per il parcheggio delle autovetture con esclusione delle corsie e spazi di manovra.
- d. Per i campeggi, la base imponibile (superficie) per l'applicazione del tributo è determinata dalla sommatoria delle superfici coperte quali reception, sale comuni, servizi igienici, ecc, nonché della superficie delle piazzole adibite alla sosta della tende, camper, ecc., con esclusione delle corsie e spazi di manovra.
- e. Per le strutture ricettive (alberghiere ed extra alberghiere) come definite nel decreto Assessoriale 11/06/2011, bed & breakfast, agriturismo e turismo rurale, regolarmente censite presso lo sportello unico attività produttive (SUAP), la base imponibile (superficie) per l'applicazione del tributo è determinata nel modo seguente:
- le superfici coperte quali reception, sale comuni, servizi igienici e camere: 100% della superficie;
 - le superfici coperte per locali deposito, ripostigli, locali accessori, e comunque tutte quelle superfici non direttamente connesse all'ospitalità ove di norma non si producono rifiuti sono escluse;
 - le superfici scoperte a qualunque titolo utilizzate non rientrano nel computo della base imponibile ad eccezione delle superfici esterne utilizzate per la somministrazione compreso la prima colazione – nel periodo compreso tra il primo novembre e il trentuno marzo, le strutture ricettive di cui al presente punto che comunicano al competente ufficio SUAP la chiusura temporanea stagionale della propria struttura ricettiva, hanno diritto alla riduzione di un dodicesimo del tributo per ciascun mese di chiusura. Si precisa che la riduzione non può eccedere i quattro mesi anche non continuativi.
- f. Per i punti c, d ed e, del presente comma 2, i titolari o legali rappresentanti dovranno presentare, entro il 31 marzo dell'anno a cui fa riferimento il tributo, una planimetria in scala adeguata con relativo lay-out e tabella per il calcolo delle superfici, fermo restando che per l'anno di approvazione del presente regolamento il termine per la presentazione dei documenti (lay-out ecc) è fissato al 31 ottobre. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui sopra, la superficie di riferimento sarà quella derivante dalla relazione tecnica e dal progetto depositato agli atti del Comune.

-ART. 26 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTE AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte possedute o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

-ART. 27 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

UTENZE DOMESTICHE

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
- locali che non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 23, comma 4;

UTENZE NON DOMESTICHE

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 del presente regolamento;
- centrali termiche o locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento, serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

-ART. 28 - PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO SUPERFICIE
FALEGNAMERIA	25%
AUTOCARROZZERIA	25%

AUTOFFICINA RIPARAZIONE VEICOLI	25%
GOMMISTA (anche all'interno di distributori)	20%
AUTOFFICINA ELETTRAUTO	20%
LAVANDERIA	10%
VERNICIATURA	25%
AMBULATORIO MEDICO	10%
AMBULATORIO DENTISTICO	10%
AMBULATORIO DI ANALISI	10%
AMBULATORIO RADIOLOGICO	10%
VETRERIE	25%
MARMISTI E LAPIDEI	30%
AUTOSERVIZI, AUTOLAVAGGI, AUTORIMESSAGGI	10%
ALLESTIMENTO INSEGNE	10%
ALTRE ATTIVITA'	10%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b. allegare planimetria dei locali con lay-out delle superfici;
- c. comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

-ART. 29 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n° 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n° 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

TITOLO III – TARIFFE

-ART. 30 – COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune o da diverso Ente individuato per legge, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, e della qualità del servizio fornito.
3. Il piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

-ART. 31 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione, si applicano le tariffe dell'anno precedente giusto art. 1, c. 169, della L. 296/2006.

2. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, di cui all'articolo 34, 35 ed all'articolo 36 del presente regolamento.

3. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

4. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori medi, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, c. 652, della L. 147/2013 e ss. mod. ed integr. .

5. In caso di accertata mancata partecipazione alla obbligatoria raccolta differenziata a seguito di due o più violazioni accertate e contestate, fatto salvo l'applicazione delle sanzioni previste per legge per ogni episodio accertato, si applicherà a titolo di penale un aggravio tariffario a valere sia sulla quota fissa sia su quella variabile del 30%, per i due periodi di imposta successivi all'ultima violazione accertata. Per tutto il biennio, l'utenza non potrà altresì più beneficiare di agevolazioni e/o riduzione a qualunque titolo concesse sulla tariffa.

-ART. 32 – PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 46, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

-ART. 33 - UTENZE DOMESTICHE - DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche, al fine di privilegiare i nuclei familiari più numerosi, si utilizzano i seguenti coefficienti:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Coefficiente Ka Coeff. Adattam. per compon. nucleo familiare	Coefficiente Kb Coeff. proporz. produtt. per n° componenti
1	0,81	0,60 – 1,00* 0,80
2	0,94	1,40 – 1,80* 1,60

3	1,02	1,80 – 2,30*	2,05
4	1,09	2,20 – 3,00*	2,60
5	1,10	2,90 – 3,60*	3,25
6 o più	1,06	3,40 – 4,10*	3,75

* -Valore minimo e massimo

-ART. 34 - UTENZE DOMESTICHE – NUMERO DI OCCUPANTI

1. Per le utenze domestiche *di soggetti residenti*, ad ogni abitazione ed alle relative pertinenze, come definite nel successivo articolo 35, si applica la tariffa corrispondente al numero di occupanti del nucleo familiare del contribuente/*utente*, individuato nel numero di soggetti coabitanti che vi risiedono risultanti dagli elenchi dell'anagrafe del Comune *di Castellammare del Golfo*, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica. Qualora le unità immobiliari di cui al presente comma siano possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

2. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti anagraficamente nell'unità abitativa considerata né in nessun altro immobile del Comune di Castellammare del Golfo, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente nel numero di tre. Nel caso le unità abitative di cui all'alinea precedente siano utilizzate per brevi periodi (di norma inferiore a 180 giorni), la sola risultante quota variabile è ridotta del 15% a condizioni che il contribuente/*utente* provveda a dare comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune nei modi e nei termini previsti nel presente regolamento, corredando la comunicazione/variazione dei seguenti allegati:

a. Visura catastale rilasciata in data non anteriore a 30 giorni; nel caso in cui nella visura catastale non viene riportata la "Superficie Catastale" sarà necessario produrre planimetria anche catastale dell'immobile con allegata scheda con l'indicazione delle superfici, secondo le modalità previste all'articolo 25;

b. Idonea documentazione, quali fatture di acquisto di beni e servizi, comprovante i consumi di energia elettrica, ed anche di acqua e gas se la fornitura di quest'ultime avviene per mezzo di società erogatrici di pubblici servizi, dell'anno precedente a quello a riferimento.

c. Dichiarazione di responsabilità sulla regolarità contributiva ai fini TARI nei confronti dell'Ente.

3. Per le utenze domestiche di soggetti che risiedono anagraficamente nel Comune di Castellammare del Golfo diverse dal luogo di residenza (cosiddette seconde case), il numero di occupanti è determinato come al comma 1 del presente articolo, ma la sola risultante quota variabile è ridotta del 30% non potendo comunque essere inferiore alla corrispondente quota per un solo occupante.

4. Le variazioni del numero dei componenti residenti, indipendentemente da ogni dichiarazione da parte dell'interessato, sono acquisite dall'Ufficio anagrafico del Comune di Castellammare del Golfo e comportano l'adeguamento del tributo con decorrenza al primo di gennaio dell'anno di riferimento per le variazioni intervenute entro il 30 giugno dello stesso anno, ovvero dal primo gennaio dell'anno successivo per quelle intervenute successivamente al 30.06 ed entro il 31.12 dell'anno di riferimento.

5. Per le nuove utenze residenti e non, il tributo sia nella sua componente fissa che nella sua componente variabile decorrerà dalla data di effettiva apertura.

6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

-ART. 35 - UTENZE DOMESTICHE – PERTINENZE

1. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione, gli immobili,

dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di due, purché dichiarate separatamente in catasto rispetto all'abitazione.

2. Alle pertinenze, così come definite dal precedente comma 1, si applica solo la quota fissa in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione, come stabiliti all'articolo precedente.

-ART. 36 - UTENZE NON DOMESTICHE – CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE ED INDIVIDUAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUZIONE POTENZIALE

1. Le utenze non domestiche sono articolate in categorie caratterizzate da omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, per ciascuna delle quali sono individuati i seguenti coefficienti per la determinazione della quota fissa (Kc) e della quota variabile (Kd) del tributo:

CATEGORIA D.P.R. 158/98	CATEGORIA TARI	DESCRIZIONE CATEGORIA	Coefficiente Kc Coef.poten. prod.	Coefficient e Kd Coef. prod. Kg/mq anno
1	1.1	Scuole e istituti in genere, asili.	0,45 - 0,63 0,54	4,00 – 5,50 4,75
1	1.2	Sedi di enti e/o associazioni assistenziali, politiche, culturali, sindacali, religiose, di beneficenza ecc. senza scopo di lucro, enti e associazioni sportive.	0,54	4,75
1	1.3	Sedi di circoli privati.	0,54	4,75
1	1.4	Circoli ricreativi aziendali.	0,54	4,75
2	2	Teatri, cinematografi, studi radiofonici e televisivi pubblici e privati, sale di incisione e di posa; spettacoli all'aperto, installazioni dello spettacolo viaggiante.	0,33 – 0,47 0,40	2,90 – 4,12 3,51
3	3.1	Autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private, esclusi box e posti macchina di cui alla cat. 1; cabine telefoniche	0,36 – 0,44 0,40	3,20 – 3,90 3,55
3	3.2	Magazzini senza alcuna vendita diretta.	0,4	3,55
4	4.1	Servizi ricreativi o per l'igiene e l'estetica della persona, quali palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, scuole di danza, con esclusione dei locali adibiti a bar, ristoranti, cucine, mense o simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle apposite categorie.	0,63 – 0,74 0,69	5,53 – 6,55 6,04
4	4.2	Impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nella precedente categoria, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio della attività sportiva (ad eccezione di aree asfaltate), ed esclusi i locali destinati ad uso bar, ristoranti e simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle	0,69	6,04

		apposite categorie.		
4	4.3	Distributori di carburanti ed aree annesse	0,69	6,04
4	4.4	Aree adibite ad attività commerciali di esercizi extralberghieri, quali campeggi, centri vacanza, ecc..	0,69	6,04
5	5.1	Stabilimenti balneari.	0,35 – 0,59 0,47	3,10 – 5,20 4,15
5	5.2	Pontili e strutture galleggianti.	0,47	4,15
6	6.1	Esposizioni, autosaloni	0,34 – 0,57 0,46	3,03 – 5,04 4,04
6	6.2	Aree scoperte, costituenti accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa, sulle quali si svolga un'attività privata.	0,46	4,04
7	7	Alberghi con ristorante	1,01 – 1,41 1,21	8,92–12,50 10,71
8	8	Alberghi senza ristorante, affittacamere	0,85 – 1,08 0,97	7,50 – 9,50 8,50
9	9.1	Convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato.	0,90 – 1,09 1,00	7,90 – 9,62 8,76
9	9.2	Casermi in genere ed annessi, case di prevenzione.	1	8,76
9	9.3	Laboratori ed ambulatori di analisi mediche e cliniche, ambulatori veterinari con esclusione di eventuali sale operatorie, case di cura private, centri fisioterapici e di rieducazione privati.	1	8,76
10	10	Ospedali ed ambulatori, uffici ed altri locali delle A.S.P.	0,86 – 1,43 1,15	7,55–12,60 10,08
11	11.1	Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, stazioni ferroviarie, di autobus, esclusi i locali adibiti a bar, ristoranti, mense e simili, anche se ad uso esclusivo dei dipendenti, da collocarsi nelle apposite categorie.	0,90 – 1,17 1,04	7,90–10,30 9,10
11	11.2	Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro; altre attività professionali in genere; uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigianali ed industriali compresi quali di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche, ecc.; onoranze funebri; istituti di vigilanza	1,04	9,1

		privata; ricevitorie Totocalcio, Lotto, Enalotto, Totip, qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale.		
12	12	Aziende di credito ordinario, istituti di credito speciale ed assicurativi, imprese finanziarie e di gestione esattoriale.	0,48 – 0,79 0,64	4,20 – 6,93 5,57
13	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli.	0,85 – 1,13 0,99	7,50 – 9,90 8,70
14	14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.	1,01 – 1,50 1,26	8,88–13,20 11,04
15	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.	0,56 – 0,91 0,74	4,90 – 8,00 6,45
16	16	Banchi di mercato beni durevoli.	1,19 – 1,67 1,43	10,45-14,69 12,57
17	17	Parrucchieri per uomo e donna, saloni di bellezza, estetisti, saune.	1,19 – 1,50 1,35	10,45-13,21 11,85
18	18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.	0,77 – 1,04 0,91	6,80 – 9,11 7,96
19	19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto.	0,91 – 1,38 1,15	8,02–12,10 10,06
20	20	Tutti i locali ad uso industriale con esclusione di quelli in cui si producono rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, tossici o nocivi.	0,33 – 0,94 0,64	2,90 – 8,25 5,58
21	21	Attività artigianali di produzione beni specifici.	0,45 – 0,92 0,69	4,00 – 8,11 6,06
22	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	3,40 – 10,28 6,84	29,93-90,50 60,22
23	23	Mense, birrerie, amburgherie.	2,55 – 6,33 4,44	22,40-55,70 39,05
24	24.1	Bar, caffè.	2,56 – 7,36 4,96	22,50-64,76 43,63
24	24.2	Pasticcerie.	4,96	43,63
24	24.3	Gelaterie.	4,96	43,63
25	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	1,56 – 2,44 2,00	13,77-21,55 17,66
26	26	Plurilicenze alimentari e/o miste.	1,56 – 2,45 2,01	13,80-21,60 17,70

27	27.1	Ortofrutta, fiori e piante.	4,42 – 11,24 7,83	38,90-98,90 68,90
27	27.2	Pizza al taglio.	7,83	68,90
27	27.3	Pescherie.	7,83	68,90
28	28	Ipermercati di generi misti.	1,65 – 2,73 2,19	14,50-24,00 19,25
29	29	Banchi di mercato genere alimentari, fiori e piante.	3,35 – 8,24 5,80	29,50-72,55 51,03
30	30	Sale da ballo, discoteche, locali notturni, compresi i relativi dehors, sale da gioco.	0,77 – 1,91 1,34	6,80–16,80 11,80
31	31	Locali strumentali dell'impresa agricola (ricovero attrezzi, ricovero macchine agricole, ecc.), esclusi i locali adibite ad abitazioni private e relative pertinenze.	0,40	1,40

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche alle suddette categorie è effettuata con riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA., dal Provvedimento del SUAP oppure da quanto denunciato ai fini I.V.A. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e indicata dal contribuente nella dichiarazione.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. Nei casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o dal provvedimento del SUAP o da altri elementi.

-ART. 37 - TRIBUTO GIORNALIERO PER OCCUPAZIONI SU AREE PUBBLICHE

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100% (di norma 50%).

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

-ART. 38 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, qualora dovuto, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

-ART. 39 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. abitazione e relativa pertinenza di cui all'art. 34, comma 1, con unico occupante residente ultra sessantacinquenne, come emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di Castellammare del Golfo: con ISEE non superiore a € 15.000,00: riduzione del 30% sia della quota fissa sia della quota variabile; con ISEE compreso tra € 15.001,00 ed € 25.000,00: riduzione del 15% sia della quota fissa sia della quota variabile; nessuna riduzione con ISEE superiore ad € 25.000,00;
- b. abitazioni di cui all'art. 34, comma 2, occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20% sulla sola quota fissa, fermo restando tutto quanto previsto dal richiamato art. 34, comma 2;
- c. fabbricati rurali ad uso abitativo al servizio di aziende agricole condotte da soggetti coltivatori diretti, imprenditori agricoli e simili: riduzione del 30% sia della quota fissa sia della quota variabile.

La tariffa si applica in misura ridotta, sia nella parte fissa che variabile, nei confronti dei nuclei familiari, che risiedono nelle abitazioni e relative pertinenze, di cui al precedente art 34, comma 1, all'interno dei quali sia presente soggetto che gode dei benefici previsti dall'art. 1 della L. 508/1988. Tale riduzione è concessa limitatamente alla sola abitazione principale e relativa pertinenza ed alle seguenti condizioni: nucleo familiare con ISEE fino ad € 15.000,00: riduzione del 30%; nuclei familiari con ISEE compreso tra € 15.001,00 ed € 25.000,00: riduzione del 15%; nessuna riduzione con ISEE superiore ad € 25.000,00.

La tariffa si applica altresì nella misura ridotta del 40% nei confronti dei nuclei familiari, che risiedono nelle abitazioni e relative pertinenze, di cui al precedente art 34, comma 1, ai quali sia stato dato in affidamento un minore ai sensi della L. 184/1983.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa richiesta di riduzione.

3. Per i locali adibiti a civile abitazione di cui al precedente art. 34, comma 1, laddove il nucleo familiare sia formato da coniugi che traggono il reddito da pensione sociale o di altri assegni periodici a qualsiasi titolo corrisposti, il cui ammontare non superi l'importo minimo delle pensioni dei lavoratori dipendenti assicurati presso l'INPS, non siano proprietari di beni immobili e il loro rapporto tra i vani e gli occupanti non sia superiore di tre a uno, oppure occupino o detengano un alloggio con superficie, pertinenze ed accessori compresi, non superiore a mq. 70: riduzione del 60%; la riduzione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno per il quale si intende richiedere l'agevolazione, pena l'esclusione dal beneficio per l'annualità del tributo a seguito di apposita relazione del Servizio Sociale.

4. Per i locali adibiti a civile abitazione di cui al precedente art. 34, comma 1, laddove il nucleo familiare occupante, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o, nel caso di coabitazioni, la somma dell'indicatore (ISEE) di tutti i soggetti occupanti, non superiore ad € 7.385,00 ed i locali occupati, pertinenze ed accessori compresi, abbiano una superficie imponibile inferiore a mq. 120: riduzione del 60%; la riduzione è concessa su domanda degli interessati, da

presentarsi entro il 31 marzo dell'anno per il quale si intende richiedere l'agevolazione, pena l'esclusione dal beneficio per l'annualità del tributo.

5. Le agevolazioni di cui ai superiori commi 3 e 4 non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente regolamento, di qualsiasi natura esse siano.

6. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico degli scarti organici è prevista una riduzione del 20% sia della quota fissa che di quella variabile della tariffa del tributo, mediante presentazione di apposita istanza con effetto dal 1° Gennaio, per le domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, e dal 1° Luglio, per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno in corso, a condizione che con essa il contribuente attesti, a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che praticherà il compostaggio domestico successivamente dell'istanza, nonché compri, con idonea documentazione probatoria l'avvenuto acquisto dell'apposito contenitore/digestore certificato, nonché l'allocazione dello stesso da effettuarsi in luogo aperto, su un terreno con estensione minima di mq 25 per ogni contenitore di esclusiva pertinenza della singola utenza, ricadente nel Comune di Castellammare del Golfo; tutta l'area di 25 mq e non solo quella di sedime del singolo contenitore/digestore deve essere lasciata allo stato naturale in modo da favorire i processi biologici decompositivi. E' tassativo che il sito sia posto nelle immediate vicinanze dell'abitazione per la quale l'interessato chiedi la riduzione di cui al presente comma, con obbligo di dimostrare catastalmente e con rilievi fotografici detta contiguità. L'interessato deve dimostrare, altresì, documentalmente di avere la piena ed esclusiva disponibilità dell'area sulla quale collocare il proprio contenitore/digestore. La suddetta istanza, così come corredata, sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. L'accertamento della mancata attività di compostaggio determina la perdita dei benefici relativi alla riduzione a decorrere dai cinque anni precedenti a quello di accertamento, fermo restando quanto al comma successivo.

6 bis. Le persone fisiche che subiscono danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, commessi allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono della riduzione del 30% della quota fissa e variabile del tributo TARI, su tutti i cespiti posseduti.

La riduzione è concessa a condizione che

-la vittima abbia fornito alla Autorità giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individualizzazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive.

-La vittima, al tempo dell'evento o successivamente, non risulti sottoposta a misure di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche, nè risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni e decadenze ai sensi degli artt. 10 e 10 quater della medesima legge.

Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione, fatte salve le applicazioni delle sanzioni previste per legge.

Il verificarsi delle suddette condizioni verrà certificato dal Prefetto o dalla Autorità giudiziaria competente su richiesta dell'Ente

7. Per il primo anno di applicazione del tributo il termine di presentazione delle istanze per beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4 viene fissato al 30 novembre.

ART. 40 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Tenuto conto del carattere sociale rivestito dalle case di cura e riposo, scuole materne, senza scopo di lucro ubicate nel comune, visto l'incremento eccessivo della tariffa anche con l'applicazione della tariffa minima, è prevista una riduzione del 30%.

2. Al fine d' incentivare l'eliminazione dai locali pubblici degli apparecchi e congegni automatici,

semiautomatici ed elettronici da intrattenimento o da gioco d'abilità di cui al c. 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. (cosiddette slot machine), è concessa ai titolari dei predetti locali una riduzione del 25% sulla tassa, per tre anni, a condizione che il titolare medesimo dimostri l'avvenuta cessazione dall'esercizio di tale attività (sia se esercitata in maniera esclusiva che non) ai sensi della vigente normativa in materia e comunicato contestualmente, con atto formale, la rinuncia all'installazione per un periodo non inferiore a due anni.

3. Al fine d'incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale, è concessa in favore delle imprese una riduzione del 10% del tributo per ogni assunzione a tempo indeterminato effettuata e fino ad un massimo del 30% del tributo medesimo. Tale agevolazione spetta, pena la perdita dell'agevolazione e la conseguenziale restituzione del tributo oltre sanzioni ed interessi legali, a condizione che il soggetto assunto non sia licenziato prima del termine del biennio dall'assunzione medesima. L'agevolazione spetta dalla data di effettuazione dell'assunzione e previa dichiarazione di variazione da presentarsi nei termini previsti dal presente regolamento.

4. In favore delle imprese che sponsorizzano attività culturali e turistiche dell'Ente e/o che aderiscono ad attività di fundraising, con importo minimo di € 3.000,00 annui, è concessa una riduzione nella misura del 10% del tributo e comunque entro il limite massimo di € 500,00 per contribuente.

-ART. 41 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 40% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal SUAP. Si applicano il secondo ed il settimo comma dell'articolo 39 in quanto compatibili.

-ART. 42 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, per la parte variabile, può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» s'intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, avviata al recupero per il 20% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31.01 dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili, qualora ciò deliberato dall'Ente, non potrà comunque eccedere il limite di spesa eventualmente stabilito annualmente dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

-ART. 43 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Qualora l'utenza sia posta al di fuori della zona servita, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% per le utenze, domestiche e non, poste ad una distanza stradale

carrozzabile superiore a mt. 1.000 dal più vicino punto di raccolta (contenitore dei rifiuti indifferenziati).

2. Si considerano servite, oltre alle zone ove viene effettuato il servizio "porta a porta", anche le zone in cui sono presenti gli appositi contenitori dei rifiuti indifferenziati e l'accesso sulla pubblica via delle utenze è ubicato entro mt. 1.000 dai suddetti punti di raccolta.

3. Ai fini del calcolo di tali utenze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dallo sbocco dell'utenza sulla strada pubblica. Nei casi di cui al precedente capoverso, qualora l'utenza sia ubicata in zona accessibile esclusivamente da strada privata, la distanza si computa tra la più vicina strada pubblica, che interseca la predetta strada privata, ed il punto più vicino di raccolta. La suddetta condizione deve essere accertata e certificata dal settore competente (unità operativa servizi ambientali) o dal Corpo di Polizia Municipale o da chi gestisce il servizio di riscossione o dal S.I.T. (qualora attivato).

4. I precedenti tre commi sono altresì da intendersi quale "interpretazione autentica" del presente testo dell'art. 43 del regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio C.le n. 78 del 10/09/2014

-ART. 44 - AGEVOLAZIONI

1. La tariffa non si applica:

a. alle utenze domestiche occupate da persone disagiate a condizione che siano assistite economicamente in modo permanente dal Comune;

b. agli edifici di culto, esclusi in ogni caso gli annessi locali ad uso abitazione o ad uso diverso da quello di culto in senso stretto (alloggi, circoli ricreativi, sedi di associazioni, magazzini, depositi, etc.).

2. Si applicano, in quanto compatibili, il secondo e l'ottavo comma dell'articolo 39.

-ART. 45 – CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, salvo i casi di esclusione.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

-ART. 46 – DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio possesso/detenzione dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori/detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune o al soggetto gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dagli stessi, entro il termine del 30.06 dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i presupposti per la presentazione della stessa. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC o mezzo invio telematico secondo le modalità che saranno attuate dall'Unità Operativa Tributi. La denuncia s' intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del soggetto gestore del tributo nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione telematica.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui al comma 3.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

UTENZE DOMESTICHE

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica e titolo di disponibilità dell'immobile;
- c. Indirizzo dell'immobile oggetto di pagamento del tributo;
- d. Visura catastale rilasciata in data non anteriore a 30 giorni; nel caso in cui nella visura catastale non viene riportata la "Superficie Catastale" sarà necessario produrre planimetria anche catastale dell'immobile con allegata scheda con l'indicazione delle superfici;
- e. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- f. Numero degli occupanti i locali;
- g. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nel Comune ma che occupano l'immobile;
- h. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

UTENZE NON DOMESTICHE

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività o provvedimento SUAP;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Indirizzo di ubicazione dell'immobile con estremi catastali;
- e. Visura catastale rilasciata in data non anteriore a 30 giorni;
- f. Planimetria dei locali con lay-out della superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e scheda con l'indicazione delle relative superfici e della destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro eventuali partizioni interne;
- g. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta; nell'ipotesi di invio telematico o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
7. La dichiarazione di cessato possesso/detenzione dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine di cui al comma 3, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso/detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/variazione entro il termine di cui al c. 3.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, agibilità, od altro sono tenuti a richiedere al contribuente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione TARI.
11. In fase di prima applicazione, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate od accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani di cui al D. Lgs. 507/1993.
12. Tutte le domande, richieste o altre dichiarazioni di cui al presente regolamento, parte seconda, devono essere rese sotto forma di dichiarazione di responsabilità ex art. 21 D.P.R. 445/2000, con allegazione di un valido documento d'identità.
13. Per ogni dichiarazione agevolativa in diminuzione, alla dichiarazione resa nelle forme di cui al comma precedente ed ove non già diversamente disciplinato dal presente regolamento, deve essere allegata, pena l'inammissibilità, dichiarazione di responsabilità sulla regolarità contributiva ai fini TARI nei confronti dell'Ente.

14. Il contribuente/utente, in caso ometta il pagamento del tributo per almeno un intero anno di imposta, fatto salvo l'applicazione delle altre previste sanzioni, decade, con effetto retroattivo dall'inizio dell'anno evaso, da ogni eventuale agevolazione e/o riduzione che gli sia stata in precedenza riconosciuta a norma del presente regolamento, costituendo la regolarità contributiva condizione senza la quale non può essere concessa alcuna riduzione o agevolazione.

--ART. 47 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, c. 692, della L. 147/2013, il Sindaco, nel caso di gestione diretta ed interna del Comune, designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

-ART. 48 – VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, nel caso di gestione diretta ed interna del Comune, svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia TARI e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni;

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio;

2. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, alla fine di ogni mese, copia o elenchi di:

a. concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b. provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

c. provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

d. ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

6. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 Dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
7. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
8. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi di accertamento, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori ad € 300,00 (trecento/00), il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione nei termini indicati dall'art. 15 del Regolamento generale delle entrate. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a trenta giorni nel versamento anche di una sola rata.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
10. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte od iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/1998.

-ART. 49 – SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% per ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la sanzione, in presenza di più annualità d'imposta, si applica una sola volta nella misura che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
8. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a. a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- b. a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c. a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- d. allo 0,2 % per ogni giorno di ritardo nel versamento, nel caso in cui il versamento medesimo sia effettuato entro e non oltre i quattordici giorni dall'omissione.

-ART. 50 – RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di giugno, settembre e dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 od altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici d'incasso e di pagamento interbancari e postali.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme risultanti dalla dichiarazione è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

-ART. 51 – INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del corrente tasso legale incrementato di 1,5 punti percentuali.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

-ART. 52 – RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 51, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

-ART. 53 – SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e della legge n. 44/2012, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo, alla riscossione ed al rimborso dei crediti relativi al tributo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 (euro dodici) con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

-ART. 54 – CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e succ. mod. ed integr. .

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

-ART. 55 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il Comune od il soggetto eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni entro i rispettivi termini prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
3. Considerato che il Comune di Castellammare del Golfo non dispone ad oggi di un Sistema Informatico Territoriale (S.I.T.) e tenuto conto dei tempi necessari per la sua attivazione, nei casi previsti dal presente regolamento, gli utenti sono esonerati dalla presentazione del certificato attestante l'attribuzione del numero civico, fino a quando il S.I.T. sarà attivato.

-ART. 56 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL PROGRESSIVO RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE MEDIO PER I COEFFICIENTI Kb, Kc, e Kd PER IL PERIODO 2014-2016.

1. Il Comune di Castellammare del Golfo nel riconoscere e perseguire il principio di equità da attuare nelle politiche tributarie, ritiene, nel caso di specie, che tale principio sia raggiungibile mediante l'applicazione, per i **Coefficienti Kb, Kc e Kd**, di valori corrispondenti o prossimi ai rispettivi valori medi.
2. Verificato che l'applicazione dei valori medi dei coefficienti sopra descritti, per alcune tipologie domestiche e categorie produttive, determina incrementi del tributo in misura superiore al 150-200 %, in questi casi l'applicazione dei coefficienti medi sarà effettuata gradualmente fino al raggiungimento del valore definitivo (medio o prossimo al valore medio) nell'anno 2016, tenuto conto della flessibilità in riduzione od in aumento fino ad un massimo del 50% offerta dall'art. 1, c. 652, della L. 147/2013 nel testo modificato dal D. L. 16/2014.
3. Analogo criterio sarà adottato anche per i casi in cui l'applicazione dei coefficienti medi determinerà una riduzione del tributo.
4. Per l'attuazione del principio di cui ai commi precedenti, giusto art. 1, c. 652, della L. 147/2013, per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche, per il periodo 2014-2015 si utilizzano i seguenti coefficienti **Kb**:

	2014	2015
N° COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE E COEFF. MIN/MAX	Coefficiente Kb Coeff. proporz. produtt. per n° componenti	Coefficiente Kb Coeff. proporz. produtt. per n° componenti
1 0,60-1,00*	1	1
2 1,40-1,80*	2	2
3 1,80-2,30*	2,15	2,15
4 2,20-3,00*	2,4	2,4
5 2,90-3,60*	3	3
6 o più 3,40-4,10*	3,1	3,1
Non residenti o	1,9	1,9

locali a disposizione	a		
-----------------------	---	--	--

* -Valore minimo e massimo

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui ai commi 1, 2 e 3, per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche, per il periodo 2014-2015, per le categorie di seguito elencate, si utilizzano i coefficienti **Kc** e **Kd** di seguito riportati:

ANNO 2014				
CATEGORIA D.P.R. 158/98	CATEGORIA TARI	DESCRIZIONE CATEGORIA	Coefficiente Kc Coef.poten. prod.	Coefficiente Kd Coef. prod. Kg/mq anno
3	3.1	Autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private, esclusi box e posti macchina di cui alla cat. 1; cabine telefoniche	0,36 - 0,44 (m 0,40)	3,20-3,90 (m 3,55)
			0,44	2,40
3	3.2	Magazzini senza alcuna vendita diretta.	0,44	2,4
4	4.1	Servizi ricreativi o per l'igiene e l'estetica della persona, quali palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, scuole di danza, con esclusione dei locali adibiti a bar, ristoranti, cucine, mense o simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle apposite categorie.	0,63 - 0,74 (m 0,69)	5,53-6,55 (m 5,04)
			0,74	4,15
4	4.2	Impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nella precedente categoria, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio della attività sportiva (ad eccezione di aree asfaltate), ed esclusi i locali destinati ad uso bar, ristoranti e simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle apposite categorie.	0,74	4,15
4	4.3	Distributori di carburanti ed aree annesse	0,74	4,15
4	4.4	Aree adibite ad attività commerciali di esercizi extralberghieri, quali campeggi, centri vacanza, ecc..	0,74	4,15
5	5.1	Stabilimenti balneari.	0,35 - 0,59 (m 0,47)	3,10-5,20 (m 4,15)
			0,59	6,50
5	5.2	Pontili e strutture galleggianti adibite all'ormeggio di imbarcazioni, per la sola parte calpestabile e con l'aggiunta di 1 mq. per ogni ml. di pontile utilizzato per l'ormeggio, ed escluso il rimanente specchio acqueo in concessione.	0,59	6,5
7	07.01.00	Alberghi con ristorante	1,01 - 1,41	8,92-12,50

			(m. 1,21) 1,21	(m. 10,71) 6,69
8	8.1	Alberghi senza ristorante	0,85-1,08 (m. 0,97) 0,97	7,50-9,50 (m. 8,50) 5,62
9	9.1	Convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato.	0,90 - 1,09 (m 1,00) 0,90	7,90-9,62 (m 8,76) 5,92
9	9.2	Caseme in genere ed annessi, case di prevenzione.	0,90	5,92

11	11.1	Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, stazioni ferroviarie, di autobus, esclusi i locali adibiti a bar, ristoranti, mense e simili, anche se ad uso esclusivo dei dipendenti, da collocarsi nelle apposite categorie.	0,90 - 1,17 (m 1,04) 1,17	7,90-10,30 (m. 9,10) 10,30
11	11.2	Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro; altre attività professionali in genere; uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigiana lied industriali compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche, ecc.; onoranze funebri; istituti di vigilanza privata; ricevitorie Totocalcio, Lotto, Enalotto, Totip, qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale.	1,17	10,30
12	12	Aziende di credito ordinario, istituti di credito speciale ed assicurativi, imprese finanziarie e di gestione esattoriale.	0,48 - 0,79 (m 0,69) 0,79	4,20-6,93 (m 5,57) 8,51
13	13.01.00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,85-1,13 (m. 0,99) 0,99	7,50-9,90 (m. 8,70) 5,62
22	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	3,40 - 10,28 (m 6,84) 3,40	29,93-90,50 (m. 60,22) 22,45
24	24.1	Bar, caffè.	2,56 - 7,36 (m 4,96) 4,00	22,50-64,80 (m 43,65) 16,88
24	24.2	Pasticcerie.	4,00	16,88
24	24.3	Gelaterie.	4,00	16,88
25	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	1,56 - 2,44 (m 2,00)	13,70-21,50 (m 17,60)

			2,20	10,27
27	27.1	Ortofrutta, fiori e piante.	4,42 - 11,24 (m. 7,83)	38,90-98,90 (m. 68,90)
			4,42	29,17
27	27.2	Pizza al taglio.	4,42	29,17
27	27.3	Pescherie.	4,42	29,17

ANNO 2015				
CATEGORIA D.P.R. 158/98	CATEGORIA TARI	DESCRIZIONE CATEGORIA	Coefficiente Kc Coef.poten. prod.	Coefficient e Kd Coef. prod. Kg/mq anno
3	3.1	Autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private, esclusi box e posti macchina di cui alla cat. 1; cabine telefoniche	0,36 - 0,44 (m 0,40)	3,20-3,90 (m 3,55)
			0,44	3,20
3	3.2	Magazzini senza alcuna vendita diretta.	0,44	3,2
4	4.1	Servizi ricreativi o per l'igiene e l'estetica della persona, quali palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, scuole di danza, con esclusione dei locali adibiti a bar, ristoranti, cucine, mense o simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle apposite categorie.	0,63 - 0,74 (m 0,69)	5,53-6,55 (m 6,04)
			0,74	5,53
4	4.2	Impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nella precedente categoria, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio della attività sportiva (ad eccezione di aree asfaltate), ed esclusi i locali destinati ad uso bar, ristoranti e simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori o del personale addetto, da collocarsi nelle apposite categorie.	0,74	5,53
4	4.3	Distributori di carburanti ed aree annesse	0,74	5,53
4	4.4	Aree adibite ad attività commerciali di esercizi extralberghieri, quali campeggi, centri vacanza, ecc..	0,74	5,53
5	5.1	Stabilimenti balneari.	0,35 - 0,59 (m 0,47)	3,10-5,20 (m 4,15)
			0,59	5,20
5	5.2	Pontili e strutture galleggianti adibite all'ormeggio di imbarcazioni, per la sola parte calpestabile e con l'aggiunta di 1 mq. per ogni ml. Di pontile utilizzato per	0,59	5,2

		l'ormeggio, ed escluso il rimanente specchio acqueo in concessione.		
7	07.01.00	Alberghi con ristorante	1,01-1,41 (m. 1,21) 1,21	8,92-12,50 (m. 10,71) 8,92
8	08.01.00	Alberghi senza ristorante	0,85-1,08 (m. 0,97) 0,97	7,50-9,50 (m. 8,50) 7,5
9	9.1	Convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato.	0,90 - 1,09 (m 1,00)	7,90-9,62 (m 8,76)
9	9.2	Caseme in genere ed annessi, case di prevenzione.	0,9	7,9
11	11.1	Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, stazioni ferroviarie, di autobus, esclusi i locali adibiti a bar, ristoranti, mense e simili, anche se ad uso esclusivo dei dipendenti, da collocarsi nelle apposite categorie.	0,90 - 1,17 (m 1,04) 1,17	7,90-10,30 (m. 9,10) 10,30
11	11.2	Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro; altre attività professionali in genere; uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigiana ed industriali compresi quelli di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche, ecc.; onoranze funebri; istituti di vigilanza privata; ricevitorie Totocalcio, Lotto, Enalotto, Totip, qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale.	1,17	10,3

12	12	Aziende di credito ordinario, istituti di credito speciale ed assicurativi, imprese finanziarie e di gestione esattoriale.	0,48 - 0,79 (m 0,69) 0,79	4,20-6,93 (m. 5,57) 6,93
13	13.01.00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,85-1,13 (m.- 0,99) 0,99	7,5-9,90 (m. 8,70) 7,50
22	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	3,40 - 10,28 (m 6,84) 3,40	29,93-90,50 (m 60,22) 29,93
24	24.1	Bar, caffè.	2,56 - 7,36 (m 4,96) 4,00	22,50-64,80 (m 43,65) 22,50
24	24.2	Pasticcerie.	4	22,5

24	24.3	Gelaterie.	4	22,5
25	25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.	1,56 - 2,44 (m 2,00) 2,20	13,70-21,50 (m 17,60) 13,70
27	27.1	Ortofrutta, fiori e piante.	4,42 - 11,24 (m7,83) 4,42	38,90-98,90 (m 68,90) 38,90
27	27.2	Pizza al taglio.	4,42	38,9
27	27.3	Pescherie.	4,42	38,9

6. Con decorrenza 1° Gennaio 2016, per i coefficienti Kb, Kc e Kd, saranno applicati i coefficienti medi o prossimi agli stessi.

ALLEGATO "A"

Sono assimilate ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari, rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari, imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili, nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine, rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni, contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

PARTE TERZA – TASI

-Art. 57 - Oggetto

1. La presente parte del regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

-Art. 58 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

-Art. 59 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli

-Art. 60 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'art. 59.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura pari al 10% del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei

contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

8. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

-Art. 61 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e ss. mod. ed integr. .

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l'art. 9 del presente regolamento comunale.

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 3 del presente regolamento per l'applicazione dell'Imu.

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

-Art. 62 – Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504](#); ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 27](#) e succ. mod. ed integr. .

-Art. 63 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili, nel rispetto delle disponibilità di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. L'aliquota base della TASI è pari, giusto art. 1 c. 676, della L. 147/2013, all'1 per mille.

3. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo periodo del presente comma, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, c. 2, del D. L. 201/2011, detrazioni d'imposta od altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D. L. 201/2011.

5. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6](#)

[dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite previsto per l'aliquota base.

-Art. 64 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 62, il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti, ovvero altre tipologie di detrazioni.
2. Qualora sia deliberata un'aliquota differenziata tra abitazione principale ed altre tipologie d'immobili, l'aliquota dovuta per l'abitazione principale si applica anche ai casi disciplinati dal comma 5, lett. b), c), d) ed e) e dal comma 6, lett. a) e b), dell'art. 8 del presente regolamento.

-Art. 65 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 60 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione imu.

-Art. 66 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o bollettino di conto corrente postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, il versamento della prima rata è effettuato entro il 16.10.2014 sulla base delle aliquote e detrazioni così come deliberate dal Consiglio Comunale e pubblicate nel sito informatico del Ministero Economia e Finanze alla data del 18.09.2014, ed il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito entro il 16.12.2014.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

-Art. 67 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di 1,5 punti percentuali. Interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

-Art. 68 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e

nella legge n. 296 del 2006.

2. Con determinazione sindacale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

-Art. 69 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

PARTE QUARTA

Disposizioni comuni

-Art. 70 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute, qualora di carattere obbligatorio e non discrezionale.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente tempo per tempo delle norme stesse.

-Art. 71 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, c. 2, del D. Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero Economia e Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni.